

Parere negativo per incompatibilità paesaggistica e ambientale al rilascio del PAUR per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 20 marzo 2023, n. 361 - D'Arpe, pres.; Abbate, est. - Hepv05 S.r.l. (avv. Patruno) c. Provincia di Brindisi (avv. Pisanelli) ed a.

Ambiente - Istanza di PAUR per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico - Parere negativo per incompatibilità paesaggistica e ambientale.

(*Omissis*)

FATTO

La Società ricorrente, con ricorso notificato il 26/07/2022 e depositato in giudizio il 29/07/2022, impugna il provvedimento dirigenziale n. 70 del 15.6.2022 della Provincia di Brindisi - Area - 4, Ambiente Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che non autorizza il rilascio del P.A.U.R. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale di 7,75 MW denominato "Impianto 56", ricadente nel Comune di Brindisi, Contrada "Vaccaro", le note del Comune di Brindisi prot. n. 34387 del 10.4.2020, prot. n. 57469 del 2.7.2020, prot. n. 44230 del 21.4.2022, la nota di A.R.P.A. Puglia D.A.P. Brindisi prot. n. 25524 dell'11.4.2022, la nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica prot. n. 3711 del 21.4.2022, le note della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 4053 del 21.2.2020 e prot. n. 18452 del 9.10.2020, le note del Servizio Agricoltura della Regione Puglia prot. n. 4551 del 28.1.2020, prot. n. 9595 del 20.2.2020 e prot. n. 47013 del 15.9.2020, il verbale della Conferenza di Servizi del 22.4.2022 nota prot. n. 14018 del 3.5.2022, la determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi nota prot. n. 16113 del 20.5.2022, con la quale, *ex art. 10 bis* della Legge n. 241/1990, sono stati comunicati alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza inerente il prefato impianto agrovoltaiico, tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, l'elaborato 4.4 Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, alla voce "Obiettivi", nella parte in cui dispone che "Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole", l'elaborato 4.4.1. (Paragrafi B2.2.2, B2.2.1 e B2.1.3) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, recante "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili" nella parte in cui individua tra gli obiettivi quello di "disincentivare la realizzazione a terra del fotovoltaico" ed individua zone privilegiate entro cui localizzare gli impianti fotovoltaici e nella parte in cui individua come "elemento di criticità" l'incremento di impianti fotovoltaici in area agricola, la Sezione della Scheda d'Ambito C2 "Campagna Brindisina" del PPTR, con riguardo ai limiti di installazione di impianti fotovoltaici, nell'ipotesi in cui gli Indirizzi e le Direttive ivi riportate siano *ex se* sufficienti a giustificare il diniego alla realizzazione dell'impianto agrovoltaiico denominato "Impianto 56".

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

I) Il parere mai pervenuto della Soprintendenza nell'ambito del P.A.U.R. e in relazione al progetto modificato da fotovoltaico in agrovoltaiico - Silenzio assenso - Difetto istruttorio - Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere - Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Costituzione - Violazione del contraddittorio procedimentale e democratico - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021 - Violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia n. 51/2021 - Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17 - Istruttoria erronea e deficitaria - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti.

III) Difetto istruttorio - Vizio di motivazione - Illogicità manifesta - Travisamento dei fatti e contraddittorietà dell'agire amministrativo - Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 P.P.T.R. Regione Puglia - il P.P.T.R. come atto pianificatorio di indirizzo generale e non come imposizione di un autonomo ed escludente vincolo.

IV) Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 - Eccesso e sviamento di potere - Carenza istruttoria e difetto di motivazione Violazione dell'art. 97 Costituzione - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione e falsa applicazione del P.N.R.R..

V) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 - Violazione



della Direttiva UE 2018/2001 – Violazione del Regolamento UE 2020/842 – Violazione del Regolamento UE 2021/241 – Violazione del Regolamento UE 2021/1119 Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall'applicazione illegittima di norme anticomunitarie del PPTR Puglia – Mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell'ambito del P.A.U.R. e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica – Violazione del principio di precauzione e prevenzione – Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia – Violazione e falsa applicazione del P.N.I.E.C. e del P.N.R.R..

VI) Violazione della normativa comunitaria – Eccesso di potere – Violazione del principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili finalizzato all'obiettivo vincolante della neutralità climatica – Carenza istruttoria e motivazionale – Mancata ponderazione degli interessi sensibili e primari globali e unionali - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4 e 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia.

Il 01/08/2022, si sono costituiti in giudizio, con la difesa dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero della Transizione Ecologica, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e il Ministero della Cultura, depositando un atto di costituzione formale, per resistere al ricorso.

Il 02/08/2022, si è costituita in giudizio l'A.R.P.A. Puglia, depositando in giudizio un atto di costituzione formale, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso introduttivo e di ogni altra domanda *ex adverso* formulata e chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo, nonché ogni altra domanda proposta da controparte, anche in via di sospensiva cautelare.

Il 12/09/2022, si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi, rilevando ed eccependo l'assoluta inammissibilità ed irricevibilità e la totale infondatezza del ricorso *ex adverso* proposto e chiedendo il rigetto del ricorso *ex adverso* proposto, nonché della proposta istanza cautelare di sospensiva dei provvedimenti impugnati, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della stessa.

Nella Camera di Consiglio del 14/09/2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il difensore di quest'ultima ha chiesto l'abbinamento al merito rinunciando all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito. Il Presidente, preso atto, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e fissato la causa nel merito all'udienza pubblica dell'1 febbraio 2023.

Il 07/10/2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando una breve memoria di costituzione per resistere al ricorso introduttivo del presente giudizio, rilevando che tutte le censure sollevate da Controparte appaiono inammissibili ed infondate.

Il 20/12/2022, si è costituito in giudizio anche il Comune di Brindisi, eccependo, via preliminare, la inammissibilità e/o irricevibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, irricevibile e destituito di fondamento in fatto ed in diritto.

Il 20/12/2022, l'A.R.P.A. Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per quel che concerne i pareri di A.R.P.A. Puglia, contenenti valutazioni tecniche con valore endoprocedimentale e, comunque, l'infondatezza del ricorso avversario.

Il 29/12/2022, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso proposto, stante l'assoluta inammissibilità ed l'infondatezza dei motivi dedotti.

Il 30/12/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L'11/01/2023, la Provincia di Brindisi ha depositato in giudizio una memoria difensiva in replica a quanto dedotto dalla società ricorrente nella memoria conclusiva depositata in giudizio ai sensi dell'art 73, comma 1, c.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso *ex adverso* proposto.

Il 12/01/2023, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica a quella delle parti resistenti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Il 30/01/2023, l'A.R.P.A. Puglia ha depositato in giudizio un'istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione.

Nella pubblica udienza dell'01/02/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta, anzitutto, che *“In ordine ai pareri pervenuti in conferenza di servizi decisoria del PAUR, va anzitutto evidenziato come risulti del tutto assente la valutazione della Soprintendenza, la quale, in ragione di ciò, avrebbe dovuto essere considerata dall'Autorità procedente alla stregua di un vero e proprio silenzio-assenso. Infatti, nel caso che ci occupa, la Soprintendenza ha espresso il proprio parere non favorevole addirittura nel 2020 e per di più nell'ambito di un procedimento di VIA annullato dalla stessa Amministrazione provinciale brindisina e in relazione a un progetto di impianto fotovoltaico a terra in area agricola che la proponente ha successivamente modificato e integrato, migliorandolo, in impianto agrovoltatico”*, sicché *“La mancanza del parere della Soprintendenza costituisce un evidente deficit che va ad invalidare la stessa motivazione di diniego, ove la Provincia di*

brindisi ha perentoriamente affermato che “ tutti gli enti ” preposti hanno argomentato il loro parere non favorevole”.

Il motivo è infondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che, in disparte il fatto che la Soprintendenza resistente si era già espressa sfavorevolmente in merito al progetto proposto dalla Società ricorrente in data 21.02.2020, confermando poi tale suo parere sfavorevole in data 25.09.2020 (come risulta a pag. 2 del Provvedimento della Provincia di Brindisi impugnato), va rilevato, da un lato, che non si è formato l'invocato silenzio assenso della Soprintendenza A.B.A.P. per omesso parere espresso nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria sull'istanza presentata il 24/12/2020 dalla Società ricorrente per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo al progetto per la realizzazione “*di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 7,75 MW e potenza moduli di 8,232 MWp denominato “Impianto 56” ricadente nel territorio di Brindisi, c.da Vaccaro*”, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, e, dall'altro lato, che la circostanza per cui la Soprintendenza non abbia reiterato il proprio parere (negativo) nell'ambito del suddetto procedimento di P.A.U.R. è irrilevante in ragione delle insuperabili criticità paesaggistiche/ambientali rilevate dalle altre amministrazioni interessate.

2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta “*come nel provvedimento finale di diniego la Provincia di Brindisi ha introdotto, per la prima volta e del tutto illegittimamente rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10 bis, due nuovi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, violando apertamente il principio del contraddittorio procedimentale e il principio di imparzialità dell'agire amministrativo*”. Lamenta, altresì, che “*tali motivi sono comunque infondati e illegittimi*” e, in particolare, l'infondatezza dell’*“l'assunto della Provincia di Brindisi secondo il quale, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, le uniche aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili sarebbero esclusivamente siti oggetto di bonifica, cave dismesse e miniere, con esclusione delle aree agricole rasenta il paradosso giuridico”*, nonché del “*pretestuoso collegamento, artatamente stabilito dalla Provincia di Brindisi, tra la norma del D.L. n. 17/2022 che regola l'accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaiici e un supposto divieto generalizzato (che prescindendo cioè dalla precondizione di richiesta di incentivi) per tali impianti di occupare una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale*”.

Le predette censure sono infondate.

2.1. - Osserva, anzitutto, il Tribunale che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, che, come noto, disciplina l'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, poiché, in base alla giurisprudenza prevalente (anche di questo Tribunale) un'eventuale arricchimento (in tesi di parte ricorrente) delle motivazioni non incide sulla validità del preavviso della P.A. (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 07/05/2018, n. 780), allorché il provvedimento finale - come nella specie - si pone in relazione di sostanziale continuità e omogeneità con la precedente comunicazione di avvio del procedimento, non introducendo elementi sostanziali nuovi rispetto alle ragioni ostese nella comunicazione dei motivi ostativi (cfr. ordinanza cautelare Consiglio di Stato, Sezione IV, 12/04/2019, n. 1937).

Infatti, come già rilevato da questo Tribunale in analogo precedente di questa Sezione «*le due fonti normative citate dalla Provincia, D. Lgs.199/2021 e Legge Regionale Puglia n. 51/2021, costituiscono mere specificazioni del costruito argomentativo e normativo precedentemente articolato e comunicato dalla P.A. ai sensi dell'art.10 bis della L. n.241/1990, richiamate anche al fine di controdedurre alle osservazioni formulate (in sede procedimentale) dalla istante, utilizzate quindi (legittimamente) al solo fine di esplicitare ulteriormente la base normativa esistente, ribadendo la necessità della funzionalità e pertinenza dell'impianto con l'assetto agricolo preesistente.*

Del pari, il riferimento all'art.65 comma 1 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (“L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale”) costituisce una mera specificazione di quanto già rilevato in sede istruttoria circa l'impatto negativo sulla giacitura della maglia agricola per la sussistenza di aree interessate da produzioni agricole di particolare qualità» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/03/2023, n. 322).

2.2. - Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure, con le quali parte ricorrente deduce la infondatezza ed illegittimità dei due (asseriti) “nuovi” motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per la asserita violazione/falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021, della Legge Regionale Pugliese n. 51/2021 e dell'art. 65 comma 1-*quinquies* del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, che (in tesi) non precludono l'installazione di un impianto agrovoltaiico in area agricola.

Osserva, anzitutto, il Collegio che il comma 7 dell'art. 20 (“*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*”) del D. Lgs. n. 199/2021 recita che “*Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*”, mentre l'art. 37 (“*Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*

nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere”) Legge Regionale Puglia n. 51/2021 prevede che “1. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente. 3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche”.

Ciò premesso, non sussiste, nella specie, la dedotta violazione della normativa sopra richiamata, in quanto le aree di che trattasi - non inserite tra quelle idonee indicate in via provvisoria dall’art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 - sono state dimostrate non idonee nel provvedimento impugnato per le ragioni di incompatibilità paesaggistica e ambientale analiticamente evidenziate nel provvedimento medesimo in relazione alle concrete caratteristiche progettuali dell’impianto agrovoltaiico *de quo*.

Osserva, infatti, il Tribunale che la gravata determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi, unitamente ai contestati pareri sfavorevoli, poi in essa confluiti, lungi dal ritenere l’inidoneità “*tout court*” delle aree (agricole) oggetto dell’intervento *de quo*, hanno invece espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento gravato, rilevando i diversi impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione.

Si legge, infatti, nel gravato provvedimento finale della Provincia di Brindisi che «*gli impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:*

- *la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;*
- *con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”;*
- *gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaiico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavodotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati;*
- *in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaiico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate;*
- *il parco agro-voltaiico comporterebbe un’ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti culturali ma l’omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;*
- *il parco agro-voltaiico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità»; e, nella parte finale della motivazione, che “Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, atteso che l’intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell’istanza relativa al progetto per la realizzazione di un “impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 7,75 MW e potenza moduli di 8,232 MWp denominato “Impianto 56” ricadente nel territorio di Brindisi, c.da Vaccaro” presentato da HEPV 05 SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale”.*

I citati pareri sfavorevoli, confluiti nel diniego provinciale impugnato, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell’impianto agri-voltaiico in zona agricola, esprimono (con argomentazioni autonomamente espresse, ciascuna di esse sufficiente a reggere la legittimità della impugnata determinazione dirigenziale)



logicamente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc..

3. - Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che *“La valutazione dell'Amministrazione provinciale è del tutto illegittima, in quanto si è acriticamente uniformata a una valutazione di compatibilità ambientale del progetto – quella riportata nei pareri sfavorevoli dei prefati enti – senza in alcun modo tenere in considerazione le proposte migliorative che la società ricorrente ha apportato nel corso del procedimento, modificando l'originario impianto fotovoltaico in impianto agrovoltaiico”*, che (in tesi) *“Nulla a che vedere dunque con i tradizionali impianti fotovoltaici “a terra”, disciplinati nel PPTR”* e, quindi, il deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti impugnati.

Il motivo è infondato.

Giova, anzitutto, ribadire, a proposito del quadro normativo applicabile, che, come evidenziato in un precedente di questa Sezione, *«l'art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) titolato “ Impianti fotovoltaici in ambito agricolo ” dispone quanto segue:*

“1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.”

La normativa innanzi richiamata racchiude gli impianti agri-voltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture”).

Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola.

Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, vieppiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall'agri-voltaico, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali.

Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.

In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in

ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale.

La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame)» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 01/09/2022, n. 1376; nello stesso senso T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/02/2023, n. 184 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 09/02/2023, n. 200).

Ritiene, pertanto, il Collegio meditatamente - (richiamando i principi già espressi con la sentenza n.1376/2022 di questa Sezione) - di non aderire ai principi affermati dalla II^a Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022, invocate da parte ricorrente, sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico in area agricola e della inapplicabilità ai suddetti impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico delle previsioni di cui all'art. 4.4.1 del P.P.T.R. della Regione Puglia, che, invece, individua livelli minimi di tutela di aree con caratteristiche morfologiche particolarmente rilevanti a fini paesaggistici, riferibili anche agli impianti agrivoltaici.

A conferma di quanto sopra, questo Collegio, oltre a ribadire quanto già espresso con la sentenza di questa Sezione n.1376/2022, circa la riconducibilità dell'impianto agri-voltaico al genere di quello fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), intende richiamare anche quanto espresso in altro recente precedente di questa Sezione, che ha evidenziato, altresì, «quanto prescritto all'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale "Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale".

Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica).

Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all'introduzione dell'agri-voltaico, ribadisce il Collegio, si riferisce (genericamente) al genus degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.

Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce l'impatto ambientale "l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali", tanto più che non è neppure in discussione l'assoggettamento dell'impianto a tale procedura» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/02/2023, n. 184, cit.)

Infine, per completezza, mentre il sopra citato art. 31, comma 5, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, 108, definisce agrivoltaici gli impianti "che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione", le recenti Linee Guida del M.I.T.E, pubblicate il 27 giugno 2022, in materia di agrivoltaico - che «si sono occupate di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che "un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", stabilendo i requisiti minimi



che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi inclusa quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, fra i quali la “Superficie minima coltivata”, il “rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola”, la garanzia della produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, la continuità dell’attività agricola con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell’indirizzo produttivo» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 09/02/2023, n. 200, cit.). - distinguono tra:

«d) Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;

e) Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:

i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

ii) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici».

Tutto ciò premesso, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, occorre, anzitutto, evidenziare che la Provincia di Brindisi ha tenuto in debito conto le caratteristiche specifiche del Progetto in questione - concernente la realizzazione di un (Parco) impianto "agro-ovi-fotovoltaico", con i pannelli posti a circa 40/50 cm. da terra ed alti 210 cm. - che vengono riportate nel provvedimento impugnato come segue: “- il proponente intende realizzare un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 7.750 kW, mentre la potenza dei moduli è pari a 8.232,00 kWp, infine la potenza in immissione alla rete elettrica nazionale è di 7.650,00 kW, come indicato nel preventivo di connessione rilasciato dal gestore di rete e riportato in un elaborato specifico;

- la superficie di intervento è pari a circa 181.300 mq di cui circa 150.000 mq sono destinati all’impianto in progetto, la restante superficie è destinata ad ovest a fascia di rispetto di 20 m dalla strada provinciale SP44, a sud dalla fascia di rispetto di 10 m dalla strada comunale n. 14 da lasciare libero da manufatti ai sensi del codice stradale e a fascia di rispetto di 20 m (20 m + 20 m) da un corso d’acqua episodico, che transita in posizione centrale all’area;

- il progetto agro-fotovoltaico prevede l’utilizzo di colture erbacee ed arboree; in particolare, saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l’impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne (n. 38 capi), in rotazione poliennale con piante officinali; saranno altresì collocate nelle aree di progetto n. 8 arnie, per l’allevamento stanziale di api, che rivestono una inestimabile importanza per l’agricoltura; sulla fascia perimetrale piante di olivi resistenti alla Xylella;

- le piante che saranno utilizzate per gli erbai permanenti sono: Erba medica (*Medicago sativa* L.); Sulla (*Hedysarum coronarium* L.); Trifoglio sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.)”.

Ciò premesso, la Provincia di Brindisi, dopo aver preso atto della prevalenza dei pareri non favorevoli provenienti dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, richiamandoli “per relationem” e averne riportate, nel corpo del gravato provvedimento finale, le motivazioni principali, e dopo aver considerato, altresì, le osservazioni presentate (in sede procedimentale) da parte ricorrente in relazione ai suddetti pareri negativi, richiamandone i principali contenuti, ha rilevato, nell’ambito dell’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica delle scelte valutative alla stessa spettanti in *subiecta materia*, con argomentazione esaustive e scerve da profili di contraddittorietà o illogicità manifeste, tutte le ragioni di contrasto e di incompatibilità del progetto, evidenziando, da un lato, che: « - la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;

- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... ommississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”;

- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavodotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali

d'ambito interessate;

- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;

- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;» e, dall'altro lato, che, mentre dalle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 31 della D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 “appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa”, nella specie, «Il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione e produzione» e, in particolare, che «in relazione all'attività agricola che si intende svolgere, nel progetto risultano carenti gli elementi essenziali necessari a definire in modo completo, lo scopo aziendale, le macchine ed attrezzature da utilizzare, le unità di lavoro necessarie, gli operatori professionali che devono condurre le attività agricole».

Pertanto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione procedente, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dello specifico intervento di che trattasi - impianto "agrovoltaico"- (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall'altro lato, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto dell'art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all'art. 8 della Direttiva UE 2019/944.

Giova, peraltro, ricordare che, secondo l'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, “l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza”, sicché la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall'unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimato, le quali - provenendo da Enti titolari di interessi “sensibili” - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sezione II, sentenza n. 704 dell'11 maggio 2021).

Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che “la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).

La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo *de quo* hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

In proposito, le contestazioni, da parte della ricorrente, tendenti a negare la sussistenza dei valori colturali, ambientali e paesaggistici presi in esame dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo *de quo* e/o le criticità dell'impianto agro-fotovoltaico proposto rilevate dalle parti resistenti, sono, a giudizio del Collegio, infondate in quanto generiche e/o prive di riscontri tecnico-scientifici.

Infatti, come condivisibilmente rilevato di recente dal Consiglio di Stato (Sezione VI, 05/12/2022, n. 10624), se l'interessato non assolve all'onere di mettere seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica dell'apprezzamento complesso svolto dalla P.A. procedente e “*si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettiva individuale dell'interessato.*

Non si tratta dunque di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione”.

4. - Con il quarto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati per la violazione delle “Linee Guida Ministeriali, contenute nel D.M. 10.9.2010”, che (in tesi) “impongono che tali elementi tecnologici innovativi, per il fatto stesso di prevedere il minor consumo possibile di suolo, debbano essere valutati

positivamente” e dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, “*laddove, di fatto, vietano la localizzazione dell’impianto nei siti agricoli individuati dal progetto, paventando un potenziale consumo di suolo riservato alla produzione agricola e contestando lo stesso criterio preventivo di scelta localizzativa*”. Assume, altresì, parte ricorrente, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici e che, mentre nella “vecchia” formulazione del precedente art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 si fa riferimento alla pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di opere di impianti da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e quindi sono opere che diventano tali dopo l’autorizzazione, viceversa nella “nuova formulazione” dell’art. 7 bis comma 2 bis del D. Lgs. n. 152/2006 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (P.N.I.E.C.), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati.

Anche le predette censure sono infondate.

Giova, anzitutto, ribadire, quanto alle Linee Guida Ministeriali, contenute nel D.M. 10.9.2010, che, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, “*la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonche’, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018). In particolare, queste ultime, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria» (sentenza n. 86 del 2019). Nell’indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le Linee guida hanno «natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)» (sentenza n. 106 del 2020). ...*

In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che «le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti» (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale. La Regione deve compiere «un’apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale» (paragrafo 17.1). All’esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell’atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area «in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti», motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003. Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell’atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome «conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)» (paragrafo 17.2)...

Dall’iter procedimentale tratteggiato si inferiscono talune rilevanti implicazioni sostanziali. Innanzitutto, l’indicazione che possono fornire le Regioni in merito alla non idoneità di determinate aree ad accogliere la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e’ espressamente riferita alla segnalazione di aree non idonee «in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti». Spetta, pertanto, all’atto di pianificazione individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni (e, dunque, anche alla potenza) degli impianti (si vedano Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 8 aprile 2021, n. 2848, nonche’ Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, sentenza 19 ottobre 2020, n. 363; TAR Molise, sezione prima, sentenza 23 giugno 2016, n. 281). Inoltre, l’atto di pianificazione della Regione, nell’individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle Linee guida - serve a segnalare «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione» e, dunque, ha la funzione di «accelerare» la procedura (paragrafo 17.1). Osserva, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che «trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “primo livello”, che impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonche’ di quelle contermini (buffer)» (TAR Sardegna, sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; nonche’ le già citate sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016)».

Ciò premesso, non sussiste, nella specie, la dedotta violazione delle Linee Guida Ministeriali, contenute nel D.M. 10.9.2010, in quanto le aree di che trattasi - non inserite tra quelle idonee indicate in via provvisoria dall’art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 - sono state dimostrate non idonee nel provvedimento impugnato non solo in ragione della loro mancata inclusione nel novero delle aree idonee, ma anche per le ragioni di incompatibilità paesaggistica e ambientale



analiticamente evidenziate nel provvedimento medesimo in relazione alle concrete caratteristiche progettuali dell'impianto (Parco) agrovoltaiico *de quo*.

Osserva, altresì, il Tribunale che l'Allegato 3 del R.R. n. 24/2010, nell'elencare le aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti F.E.R. inserisce *"le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo"* ossia le aree anche solo potenzialmente capaci di essere utilizzate per produzioni agricole alimentari di qualità, come correttamente evidenziato anche nel parere della Regione Puglia, Servizio Agricoltura, del 30/10/2019, nel quale si conclude che *"valutato che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al citato regolamento regionale n. 24/2010 in quante aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti, si esprime parere non favorevole"*.

Tale regolamento si pone, pertanto, a giudizio del Tribunale, in linea con l'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che *"gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

Nella specie, peraltro, trattasi di (Parco) impianto agrovoltaiico di grosse dimensioni (nella memoria difensiva della Regione Puglia si parla di *"18,5 ettari equivalenti a circa a 26 campi da calcio"*), con pannelli sollevati da terra di (soli) 40/50 cm. (come efficacemente rilevato anche dalla difesa regionale, secondo cui *"si tratta di moduli che, nel punto più basso, quando sono nella posizione di massima inclinazione, sono rialzati dal terreno per appena 50 cm, con altezza dell'asse di rotazione dal suolo pari a m 1,45 (altezza non utile "al passaggio di tutte le tipologie di macchine trattatrici ed operatrici in commercio")*"), ossia con altezza dei moduli da terra non progettata in modo da consentire lo svolgimento in maniera adeguata delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici.

Quanto, poi, alla interpretazione data da parte ricorrente all'art.7 bis del D. Lgs. n.152/2006, osserva il Tribunale *"che anche la nuova formulazione dell'art.7 bis del citato D. Lgs. n.152/2006 debba essere coniugata con l'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 387 del 2003 il quale qualifica 'di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti' le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l'autorizzazione unica.*

La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell'acquisizione dell'autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso T.A.R. Puglia (BA) n. 672 del 14 maggio 2020)...

Inoltre, la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrovoltaiico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di "sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]", non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.

Del resto, proprio la delibera della G.R. Pugliese n. 1424/2018, di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), ha previsto un "utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi".

Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resilienza Resilienza ("P.N.R.R.") e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.)» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/03/2023, n. 322, cit.).

Peraltro, il P.N.R.R., accanto all'obiettivo della transizione energetica verso fonti rinnovabili, prevede anche quello di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, obiettivo pure fissato a livello europeo.

5. - Con il quinto, il sesto e il settimo motivo di gravame (che possono essere trattati congiuntamente per connessione e parziale sovrapposibilità), parte ricorrente deduce che *"i provvedimenti impugnati andrebbero disapplicati in quanto comunque contrastanti con la normativa comunitaria di settore. Infatti, la normativa comunitaria si è posta, quale obiettivo vincolante, la massima diffusione delle energie rinnovabili, onde evitare, per il futuro, un blocco energetico e una catastrofe ambientale, derivanti dall'uso massiccio di combustibili fossili. Ciò in quanto le fonti di energia pulita, limitando le emissioni dei gas serra, garantiscono l'approvvigionamento energetico e, parallelamente, proteggono e tutelano l'ambiente, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito"*; sicchè *"i provvedimenti impugnati, nonché*

le norme del PPTR sulle quali esse si fondano e in particolare le Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, si configurano come anticomunitari, nella parte in cui vietano e comunque sconsigliano l'allocazione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, e vanno disapplicati e/o annullati e dichiarati illegittimi"; che le conclusioni negative della Sezione Paesaggio (secondo la quale si tratterebbe di un progetto ex se irrealizzabile in quanto "propone una scelta localizzativa errata") "contrastano con la Direttiva e i Regolamenti prima menzionati, in quanto risultano di per sé incompatibili con il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili preordinato al raggiungimento della neutralità climatica"; e che "Nello specifico, i pareri e il provvedimento finale impugnati risultano in contrasto con il Regolamento UE 2020/852, in cui è espressamente perseguita la finalità, normativamente vincolante, di "creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell'Unione per fare chiarezza su quali attività possono essere considerate 'verdi' o 'sostenibili', partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici".

Non colgono nel segno neppure i suddetti motivi di gravame con i quali parte ricorrente assume che i provvedimenti impugnati andrebbero disapplicati in quanto comunque contrastanti con la normativa comunitaria di settore.

Rileva, il Collegio, «che il sistema delineato nell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti F.E.R. (Corte Costituzionale n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato che l'art. 16 della Direttiva 2004/35 (rubricato "relazioni con il diritto nazionale") prevede che la stessa direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o di adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, compresa l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e riparazione previsti dalla stessa direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili e, peraltro, l'art. 6, n. 1, della Direttiva 2001/77 obbliga gli Stati membri a valutare il quadro legislativo e regolamentare delle procedure amministrative, in particolare di autorizzazione, applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Tale procedura di valutazione mira ad obiettivi di razionalizzazione e di riduzione di ostacoli amministrativi, ed è inoltre volta a verificare che le norme applicabili a questo tipo di impianti siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Emblematica in tal senso «è la previsione normativa contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano - ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i progetti attuativi degli interventi. La disposizione legislativa che determina tale coinvolgimento è, infatti, il risultato di una scelta di politica programmatica nella quale l'obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale» (Corte Costituzionale sentenza n. 267 del 2016).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio.

Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del P.P.T.R. e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l'allocazione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall'art. 6 delle N.T.A. del P.P.T.R. "Disposizioni normative" a chiarire che: "le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". [...]

Peraltro, ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) "Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <<piani paesaggistici>> ...".

Dispone poi il successivo art. 143 comma 9 che "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici".

Appare, pertanto, evidente che lo stesso legislatore statale - in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana - prevede la necessità della predisposizione di piani paesaggistici (art. 135) e la loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 comma

9).

Coerentemente con le previsioni statali, ribadisce il Collegio, le norme regionali citate inserite nel P.P.T.R. della Regione Puglia, non dispongono affatto alcun divieto (“tout court”) alla installazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo (siano essi a terra o sopraelevati dal terreno) salvaguardando e tutelando - però -, in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese.

In definitiva, la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell’art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e culturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all’articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 10/03/2023, n. 322, cit.).

6. - Con l’ottavo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la erroneità della valutazione della Regione, soprattutto A.R.P.A. Puglia ma anche della Sezione Paesaggio e della stessa Soprintendenza che “insistono nel rilevare che il progetto in questione, in merito all’Indice di Pressione Cumulativa (IPC) “risulta superiore al limite del 3% previsto per la perdita di suolo di cui alla D.D. 162/2014” (Arpa Puglia), poiché “a breve distanza dal sito di intervento si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di dimensioni consistenti””.

Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva, preliminarmente, che la disciplina relativa agli impatti cumulativi derivanti dalla presenza sul territorio di più impianti fotovoltaici di cui alla delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2122/2012 e alla D.D. n. 162/2014 si applica anche all’impianto in questione, rappresentando l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico), come sopra detto, una sub specie del *genus* fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola, e, nel merito, che i rilievi mossi da A.R.P.A. Puglia non risultano efficacemente smentiti dalla Società ricorrente.

Del resto, come rilevato in altro recente precedente di questa Sezione, «la D.G.R. n. 2122/2012, avente ad oggetto “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l’impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento”.

Oltre all’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 28/2011, all’art. 4, comma 3 prevede che “Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale....Questi riferimenti richiamano la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell’amministrazione regionale nell’ambito delle funzioni di valutazione d’impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull’ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto...le valutazione dovrà essere svolta nell’area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall’allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto”. In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l’Amministrazione procedente non potesse prescindere dalla valutazione dell’impianto (anche ove agri-voltaico) rispetto all’incremento dell’Indice di Pressione Cumulativa (“I.P.C.”), posto che l’installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014.

Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l’orientamento espresso da questo Tribunale con le sentenze ”” (T.A.R. Puglia - Bari, sentenza n. 568/2022 e, in termini, T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II^a, sentenza n. 248/2022) secondo il quale il c.d. I.P.C. trova applicazioni solo tra impianti della stessa tipologia: “mancando il presupposto dell’analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico “classico”» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/02/2023, n. 184, cit.).

7. - Per tutte le ragioni su indicate, il ricorso deve essere respinto.

8. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla complessità e all’assoluta novità di talune delle questioni



giuridiche trattate) per giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

(Omissis)